

CREDITO E FINANZA

Circolare Dicembre 2012 - Gennaio 2013

CREDITO

1. Basilea 3
2. Proroga Moratoria e Protocolli ABI-Confindustria
3. Fondo di Garanzia per le PMI
4. Usura - TEGM in vigore nel I Trimestre 2013

FINANZA

5. Obbligazioni e cambiali finanziarie
6. Fondo Italiano d'Investimento

VARIE

7. DL Crescita-bis e Legge di Stabilità. Le novità in materia di credito e finanza
8. Ritardi di pagamento
9. SEPA - Consultazione Banca d'Italia
10. Fatturazione Elettronica
11. Assegni elettronici - Consultazione MEF

ATTIVITA' DELL'AREA

12. Rapporto del CSC
13. Seminari e incontri

1. Basilea 3

Il 6 gennaio 2013, il Comitato di Basilea ha deliberato alcuni interventi di modifica dell'Accordo di Basilea 3.

In particolare, sono state modificate le regole sul coefficiente per il controllo della liquidità delle banche, il *liquidity coverage ratio*, dato dal rapporto tra lo stock di attività liquide di elevata qualità e il totale dei deflussi di cassa netti attesi nei 30 giorni di calendario successivi. In sintesi:

- nel 2015 l'indice dovrà essere pari al 60% invece che al 100% inizialmente previsto. L'adeguamento al 100% dovrà avvenire entro il 2019;
- è stata ampliata la definizione di "attività liquide di elevata qualità", includendo attività precedentemente escluse;
- le autorità di vigilanza potranno autorizzare le banche, nei periodi di difficoltà e instabilità dei sistemi bancari, ad avere un *liquidity coverage ratio* al di sotto della soglia minima del 100%.

Per maggiori informazioni e approfondimenti si rinvia alla [comunicazione dell'Area Fisco, Finanza e Welfare \(FFW\) del 7 gennaio 2013](#) e al sito della [Banca per i Regolamenti Internazionali](#).

Con riferimento all'[entrata in vigore di Basilea 3](#) è ancora in corso il negoziato tra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo e non sono previste a breve votazioni conclusive.

Modificate le regole sul rispetto del coefficiente di liquidità

2. Proroga Moratoria e Protocolli ABI-Confindustria

Come anticipato con [Comunicazione FFW del 21 dicembre 2012](#), è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine di validità delle "Nuove misure per il credito alle PMI", in scadenza il 31 dicembre 2012.

Le PMI potranno quindi richiedere l'accesso alle misure previste dall'accordo per ulteriori tre mesi.

Inoltre, è stata posticipata di un anno, dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013, la scadenza dei [Protocolli "Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA" e "Progetti Investimenti Italia"](#), entrati in funzione solo di recente.

Le condizioni e le procedure per usufruire delle misure definite dall'Accordo e dai Protocolli restano immutate.

Confindustria, ABI e le altre organizzazioni imprenditoriali hanno inoltre assunto l'impegno di definire entro il 31 marzo 2013 nuovi interventi per favorire l'accesso al credito delle PMI e per migliorare la trasparenza nelle relazioni tra banche e imprese.

Prorogata la moratoria al 31 marzo 2013

Posticipata di 1 anno, al 31 dicembre 2013, la scadenza dei Protocolli su Investimenti e Crediti verso la PA

3. Fondo di Garanzia per le PMI

Sono entrate in vigore, come reso noto con [comunicazione FFW del 7 dicembre 2012](#), le nuove disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le PMI. Si ricorda che le nuove disposizioni sono state adottate in attuazione delle disposizioni del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (DL Salva Italia)

In vigore dal 7 dicembre 2012 le nuove modalità operative

e del successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del 26 giugno 2012 (si rinvia in proposito alla [comunicazione FFW del 3 settembre 2012](#)).

Si riportano, di seguito, le nuove percentuali di copertura della garanzia diretta e della controgaranzia con l'indicazione dei nuovi limiti all'importo massimo garantibile per singola impresa.

| OPERAZIONI | Garanzia diretta | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| | Imprese ubicate nel Mezzogiorno | | Imprese femminili | | Riserv e PON e Poin | | Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 | | Altre imprese | |
| | Quota di copertura/Importo massimo garantito | | | | | | | | | |
| Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione | 70% | € 2,5 mln | 70% | € 2,5 mln | 70% | € 2,5 mln | 80% | € 2,5 mln | 70% | € 2,5 mln |
| Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi | 80% | € 2,5 mln | 80% | € 2,5 mln | 80% | € 2,5 mln | 80% | € 2,5 mln | 70% | € 2,5 mln |
| Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario | 30% | € 1,5 mln | 30% | € 1,5 mln | 30% | € 1,5 mln | 80% | € 2,5 mln | 30% | € 1,5 mln |
| Operazioni sul capitale di rischio | 50% | € 2,5 mln | 50% | € 2,5 mln | 50% | € 2,5 mln | 80% | € 2,5 mln | 50% | € 2,5 mln |
| Altra operazione finanziaria | 80% | € 1,5 mln | 80% | € 1,5 mln | 80% | € 1,5 mln | 80% | € 2,5 mln | 60% | € 1,5 mln |

| OPERAZIONI | Controgaranzia | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| | Imprese ubicate nel Mezzogiorno | | Imprese femminili | | Riserv e PON e Poin | | Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 | | Altre imprese | |
| | Quota di copertura / Importo massimo garantito | | | | | | | | | |
| Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione | 80% di 80% | € 2,5 mln | 80% di 80% | € 2,5 mln | 80% di 80% | € 2,5 mln | 90% di 80% | € 2,5 mln | 80% di 80% | € 2,5 mln |
| Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi | 80% di 80% | € 2,5 mln | 80% di 80% | € 2,5 mln | 80% di 80% | € 2,5 mln | 90% di 80% | € 2,5 mln | 80% di 80% | € 2,5 mln |
| Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario | 60% di 60% | € 1,5 mln | 60% di 60% | € 1,5 mln | 60% di 60% | € 1,5 mln | 90% di 80% | € 2,5 mln | 60% di 60% | € 1,5 mln |
| Operazioni sul capitale di rischio | 80% di 60% | € 2,5 mln | 80% di 60% | € 2,5 mln | 80% di 60% | € 2,5 mln | 90% di 80% | € 2,5 mln | 80% di 60% | € 2,5 mln |
| Altra operazione finanziaria | 80% di 80% | € 1,5 mln | 80% di 80% | € 1,5 mln | 80% di 80% | € 1,5 mln | 90% di 80% | € 2,5 mln | 80% di 80% | € 1,5 mln |

Si ricorda inoltre - come anticipato anche con la [circolare mensile dell'Area in materia di credito e finanza di novembre 2012](#) - che è in corso di definizione il decreto attuativo dell'articolo 39, comma 4 del DL Salva Italia che prevede che il Fondo possa coprire portafogli di crediti alle PMI.

Si segnala, infine, che alcune novità relative al Fondo sono contenute nel decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto DL Crescita bis). Si rinvia in proposito al paragrafo 8 della presente circolare.

4. Usura - TEGM in vigore nel I Trimestre 2013

I tassi d'interesse effettivi globali medi (TEGM) ai sensi della legge sull'usura (Legge n. 108/96) in vigore nel periodo 1 gennaio - 31 marzo 2013 sono stati definiti con il decreto MEF del 21 dicembre 2012. Si rinvia, in proposito, alla [comunicazione FFW del 27 dicembre 2012](#). Si ricorda inoltre che nella sezione "[Accesso al credito](#)" del sito di Confindustria sono disponibili i TEGM dal I trimestre 2010.

Nella sezione "Accesso al credito" del sito Confindustria disponibili i TEGM dal 2010

5. Obbligazioni e cambiali finanziarie

In occasione del [seminario su obbligazioni e cambiali finanziarie](#) che si è tenuto in Confindustria il 7 novembre scorso, gli operatori intervenuti hanno indicato che la dimensione media delle emissioni di titoli di debito in Europa è di 200 milioni. Tale importo rappresenta la soglia al di sotto della quale gli investitori hanno un problema di remunerazione dei costi e ritengono l'investimento illiquido.

Inoltre, se si considera che la riforma ha mitigato solo i vincoli fiscali per gli strumenti di debito sottoscritti da investitori qualificati (relativamente alla disciplina di ineducibilità degli interessi passivi) o negoziati in mercati regolamentati o MTF (con riguardo all'esenzione della ritenuta sui proventi corrisposti), appare evidente che per le imprese più piccole l'emissione di titoli di debito è inaccessibile.

Nel corso del seminario è stata però indicata una possibile via, seppure molto complessa, per consentire anche alle imprese più piccole di ricorrere all'emissione di titoli di debito. Si tratta della costituzione di portafogli obbligazionari composti da emissioni di piccoli importi e collocati attraverso operazioni di cartolarizzazione.

La costituzione di un portafoglio è un'operazione complessa: è necessario infatti conoscere le imprese, avere la capacità di valutare il loro merito di credito, scegliere quelle con profilo di rischio simile e conoscere gli investitori. Il soggetto che tipicamente possiede tali conoscenze e competenze è comunque una banca.

L'Area ha svolto un approfondimento sull'ipotesi di costituzione di tali portafogli e di seguito si riportano le principali conclusioni.

Cambiali finanziarie

È esclusa la possibilità di creare portafogli di cambiali finanziarie a causa delle loro caratteristiche e della totale mancanza di esperienze di aggregazione di tali titoli. Per le cambiali finanziarie occorre, dunque, continuare a ragionare su singole emissioni.

Resta ferma la necessità di interventi di modifica delle attuali norme per favorirne l'utilizzo. In particolare:

- modificare la disciplina dello sponsor: prevedere una percentuale di garanzia pari almeno al 25% dell'emissione in alternativa alla presenza dello sponsor. La previsione di una garanzia più elevata rappresenta per l'investitore una tutela ben più solida di quella rappresentata dalla presenza dello sponsor;
- certificazione del bilancio: prevedere la possibilità di non certificare il bilancio in presenza di garanzia almeno pari al 50% dell'emissione e controgaranzia del Fondo centrale di garanzia;
- trattamento fiscale: esenzione dalla ritenuta anche nel caso di emissioni non quotate.

Obbligazioni

Dal confronto con gli investitori è emerso che per la costituzione di un portafoglio crediti occorre parlare di dimensione minima riferita sia al portafoglio che alla singola emissione. Più in dettaglio:

- portafoglio: la dimensione minima corrisponde ai 200 milioni di euro, sopra citati, che rendono l'investimento interessante per l'investitore in termini di rendimento e liquidità;
- singola emissione: è necessaria una dimensione minima per consentire una più accurata valutazione delle imprese e il monitoraggio del loro

Allo studio ipotesi di costituzione di portafogli composti da emissioni di piccoli importi e collocati attraverso operazioni di cartolarizzazione

Necessarie modifiche normative alla disciplina delle cambiali finanziarie

andamento durante il periodo di investimento. Per soddisfare questa esigenza, gli investitori affermano che le singole emissioni non possano essere inferiori a 2-3 milioni di euro.

Le imprese che possono realizzare emissioni di questi importi sono imprese con fatturato superiore a 20 milioni di euro. Questa soglia è stata individuata tenendo conto delle indicazioni degli investitori, secondo i quali un'emissione per essere sostenibile deve essere pari a una volta l'EBITDA. Pertanto, considerando un EBITDA di 2-5 milioni e ipotizzando una marginalità del 10% del fatturato (rapporto EBITDA/Ricavi), deve trattarsi di imprese con fatturato compreso tra 20 e 50 milioni di euro.

Al di sotto dei 20 milioni di fatturato la struttura dell'impresa non è adeguata all'emissione di obbligazioni e non vi sono nemmeno le dimensioni ottimali per partecipare a operazioni di aggregazione.

Modifiche normative sono ritenute necessarie anche per le obbligazioni. In particolare, occorre:

- completare, analogamente a quanto detto per le cambiali finanziarie, le modifiche alla disciplina fiscale prevedendo l'esenzione dalla ritenuta anche nel caso di emissioni non quotate;
- modificare il comma 23 dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 al fine di prevedere la possibilità di indicizzare il corrispettivo variabile delle obbligazioni non solo all'interesse ma anche al rimborso del capitale.

Opportune modifiche anche alla disciplina delle obbligazioni

6. Fondo Italiano d'Investimento

Si riporta, di seguito, il dettaglio degli interventi realizzati dal Fondo Italiano d'Investimento dall'avvio della sua operatività (novembre 2010). Si tratta in particolare di: 13 interventi indiretti già realizzati e altri 5 deliberati per un totale di circa 350 milioni; 32 investimenti diretti già effettuati e altri 3 deliberati per oltre 315 milioni.

INTERVENTI INDIRETTI (Fonte: Fondo Italiano d'Investimento)

| SGR/Advisor | Fondo | Orizzonte geografico | Commitment FI (mln €) |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Futurimpresa SGR | Finanza e Sviluppo Impresa | Lombardia | 20 |
| Gradiente SGR | Gradiente I | Nord Est | 20 |
| Progressio SGR | Progressio Investimenti II | Italia | 25 |
| Wise SGR | Wisequity III | Italia | 35 |
| Vertis SGR | Vertis Capital Parallel | Centro Sud | 15 |
| Alto Partners SGR | Alto Capital III | Italia | 25 |
| Arca Impresa Gestioni SGR | Arca Impresa III Parallel | Italia | 20 |
| Finint & Partners | NEIP III | Nord Est | 20 |
| Mast Capital Partners | Winch Italia | Italia | 25 |
| HAT Private Equity | HAT Holding All Together | Italia | 15 |
| Star Capital SGR | Star III | Italia | 20 |
| 360 Capital Partners | 360 Capital 2011 | Italia | 10 |
| Sofinnova Partners | Sofinnova Capital VII | Italia | 15 |
| Altri inv. deliberati (n.5) | | | 85,5 |
| TOTALE | | | 350,5 |

INTERVENTI DIRETTI (Fonte: Fondo Italiano d'Investimento)

| Impresa | Sede | Attività | Fatturato (mln €) | Dipendenti | Investimento FII (mln €) |
|---------------------------------|----------------------------|---|-------------------|---------------|--------------------------|
| Arioli | Gerenzano (VA) | Prod. Macch. finissaggio tessile | 12,3 | 34 | 5,7 |
| Comecer | Castel Bolognese (RA) | Medicina nucleare | 34,5 | 180 | 7,5 |
| BAT | Noventa di Piave (VE) | Prod. e distribuz. tende da sole | 35,2 | 280 | 6,6 |
| Geico-Lender | Montesilvano (PE) | Gestione impianti tecnologici per immobili | 38,6 | 180 | 3 |
| Cartour | Messina | Autotraghett. mezzi commerciali | 44,8 | 110 | 17,5 |
| Eco Eridania | Arenzano (GE) | Raccolta e smaltimento rifiuti | 14 | 100 | 10 |
| Sanlorenzo | Ameglia (SP) | Produzione yacht | 196 | 203 | 15 |
| TrueStar Group | Milano | Sicurezza e avvolgimento bagagli | 32 | 242 | 10,2 |
| Amut | Novara | Prod. impianti estrusione, riciclaggio, termoformatura | 47,4 | 115 | 10 |
| DBA Group | Villorba (TV) | Engineering, Project Mngt, IC&T | 18,1 | 199 | 4 |
| IMT | Casalecchio di Reno (BO) | Prod. e distribuz. rettificatrici | 84,5 | 399 | 10 |
| Elco | Carsoli (AQ) | Progettaz. e prod. circuiti stampati | 24 | 330 | 5 |
| Futura | Modena | Servizi vigilanza e investigazione | 24 | 257 | 9,3 |
| Zeis | Montegranaro (FM) | Prod. e distribuz. calzature | 142 | 633 | 20 |
| Brazzoli (via Arioli) | Senago (MI) | Prod. macchine per tintura in corda | 32,5 | 81 | 1,3 |
| TBS | Trieste | Manutenz. apparecchiature mediche | 199,7 | 2060 | 20 |
| Rigoni | Asiago (VI) | Prod. e distribuz. prod. alimentari | 62,7 | 97 | 10 |
| Sira | Pianoro (BO) | Prod. terminali riscald. e pressofusione | 46 | 405 | 12 |
| Farmol | Comun Nuovo (BG) | Produzione e riempimento aerosol | 45,7 | 150 | 11,3 |
| ATT | Massa Martana (PG) | Camere termostatiche/climatiche | 61,3 | 423 | 8 |
| Labomar | Istrana (TV) | Prod. e distribuz. prodotti nutraceutici | 17 | 100 | 3 |
| GMM | Seriate (BG) | Prod. apparecchi radiologici | 68,3 | 245 | 13 |
| Emarc | Vinovo (TO) | Fabbricaz. parti e accessori autoveicoli | 139 | 671 | 10 |
| Imago Technologies | Castel Mella (BS) | Realizzazione e distribuzione di soluzioni di visione artificiale | 16,5 | 5,7 | 5 |
| Mape | Monteveglia (BO) | Prod. sistemi di trasmissione | 70,6 | 450 | 10 |
| Megadyne | Mathi (TO) | Produzione cinghie, pulegge e prodotti complementari | 182,4 | 1500 | 20 |
| Team Ambiente (via Eco) | Prato | Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti | 28,8 | 128 | 1,7 |
| Mesgo | Gorlago (BG) | Produzione miscele plastiche | 35,8 | 69 | 8 |
| Tecnam | Napoli | Fabbricazione di aeromobili | 24,5 | 96 | 6,5 |
| Turbocoating | Rubbiano di Solignano (PR) | Prod. componenti per indurimento materiali | 37,7 | 295 | 10 |
| Marsilli | Castelleone (CR) | Progettaz. e prod. macchine per avvolgimento | 49,8 | 258 | 10 |
| Surgital | Lavezzola (RA) | Produzione paste alimentari | 50,6 | 190 | 10,6 |
| Altri invest. deliberati (n. 3) | | | 66,8 | 688 | 11,6 |
| TOTALE | | | 1.983 | 11.275 | 315,7 |

7. DL Crescita-bis e Legge di Stabilità. Le novità in materia di credito e finanza

Con legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245, è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (cosiddetto **DL Crescita bis**).

Si riassumono, di seguito, le principali disposizioni di interesse per le imprese in materia di credito e finanza contenute nel provvedimento.

Pagamenti elettronici – Articolo 15

L'articolo 15 del decreto prevede l'obbligo a carico della PA e dei venditori di prodotti e prestatori di servizi, anche professionali, di accettare i pagamenti elettronici. L'obbligo, come comunicato con la [circolare mensile dell'Area in materia di credito e finanza di ottobre 2012](#), era stato introdotto nel testo originario del decreto e non è stato modificato in sede di conversione.

Previsto l'obbligo per PA e venditori di beni e servizi di accettare pagamenti elettronici

Per le PA, centrali e locali, e per i gestori di servizi pubblici, l'obbligo decorre dal 1 giugno 2013. La disposizione prevede inoltre che le suddette PA sono tenute, se richiesto, a effettuare attraverso strumenti elettronici i micro-pagamenti nei confronti delle imprese fornitrici per contratti conclusi tramite il Mercato Elettronico della PA (MEPA). La definizione di micro pagamenti è rinviata a un decreto del MEF da adottare entro il 1° marzo 2013.

Per quanto riguarda i venditori di beni e prestatori di servizi, l'articolo 15 stabilisce che gli stessi saranno tenuti ad accettare dal 1° gennaio 2014 pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat). Gli eventuali importi minimi di tali pagamenti verranno definiti con uno o più decreti del MISE, di concerto con il MEF e sentita la Banca d'Italia; con i medesimi decreti sarà possibile estendere l'obbligo anche ai pagamenti effettuati tramite canali mobili (es. cellulari).

Infine, in tema di operazioni elettroniche è stata aggiunta in fase di conversione del decreto una disposizione che, a integrazione del codice al consumo, definisce scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni e servizi.

Crowdfunding – Articolo 30, commi da 1 a 5

L'articolo 30 del decreto ha introdotto nella normativa italiana il *crowdfunding*, una modalità di finanziamento già diffusa all'estero che consiste nella raccolta di finanziamenti on-line.

Disciplinata nel TUF la raccolta di finanziamenti on-line

In particolare, con il suddetto articolo 30 viene inserito nel testo unico della finanza (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), uno specifico capo nel titolo che regola la raccolta del risparmio, delineando i tratti fondamentali dell'attività di raccolta di finanziamenti attraverso portali.

La disciplina prevede che i portali abbiano la specifica funzione di favorire la raccolta di risparmio da parte delle start-up innovative. Possono essere gestiti da soggetti che professionalmente esercitano tale attività e la gestione è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro che verrà istituito dalla Consob.

La vigilanza sui portali spetta alla Consob, che avrà il potere di chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti nonché di effettuare ispezioni.

I finanziamenti da raccogliere non potranno superare i 5 milioni di euro: sopra tale soglia si applicano le regole sulla sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo di redazione del prospetto informativo.

La disciplina attuativa dell'articolo 30 dovrà essere definita dalla Consob entro 90 giorni dalla conversione in legge del decreto, termine che scade a metà marzo.

Confidi – Articolo 36, commi 1 e 2

L'articolo 36, commi 1 e 2 del decreto contiene - come segnalato con la sopra citata circolare mensile di ottobre 2012 e in linea con quanto sollecitato da Confindustria - alcune disposizioni volte a consentire ai confidi di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle PMI e procedere nel processo di evoluzione in intermediari vigilati intrapreso da molti di essi.

In particolare, la norma riconosce la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento a:

- confidi vigilati da Banca d'Italia (cosiddetti "confidi 107");
- confidi tradizionali (cosiddetti "confidi 106") che abbiano realizzato processi di fusione a partire dal 1 gennaio 2007 ovvero che li realizzeranno entro la fine del 2013.

In sede di conversione del DL Crescita bis, la disposizione è stata modificata prevedendo, in particolare, che la possibilità di imputazione al fondo consortile o al capitale sociale riguarda anche i finanziamenti per la concessione delle garanzie.

Fondo di garanzia per le PMI – Articolo 30, comma 6

L'articolo 30, comma 6 del DL Crescita bis prevede che il Fondo di garanzia per le PMI possa intervenire in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati come definiti dall'articolo 25 del medesimo decreto, a titolo gratuito e secondo criteri semplificati.

Questi ultimi dovranno essere individuati con decreto di natura non regolamentare del MISE, di concerto con il MEF da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012 (dunque entro il 17 febbraio 2013).

Tale disposizione era contenuta nel testo originario del decreto e ha subito solo modifiche formali marginali in sede di conversione.

Cambiali finanziarie e obbligazioni – Articolo 36, comma 3

L'articolo 36, comma 3 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina fiscale di deducibilità degli interessi passivi di prestiti obbligazionari e cambiali finanziarie (si veda in proposito la [circolare fiscale dell'Area n. 19577 dell'8 novembre 2012](#)). Tali disposizioni sono state ulteriormente modificate in sede di conversione; per una valutazione complessiva della norma si rinvia a una successiva circolare fiscale dell'Area.

È stata inoltre approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 228, cosiddetta **Legge di Stabilità 2013** (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302).

Il provvedimento contiene alcune disposizioni volte a sostenere le imprese

Nuove disposizioni per sostenere la patrimonializzazione dei confidi

Previste modalità semplificate per l'accesso al Fondo di Garanzia da parte di start-up innovative

Modificata la disciplina fiscale di deducibilità degli interessi

colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

In dettaglio - ai sensi dell'articolo 1, commi da 365 a 373 della Legge - l'agevolazione finanziaria prevista dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, originariamente destinata alle sole imprese che abbiano subito danni materiali, è stata estesa anche a quelle che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente ai suddetti eventi sismici.

Tale misura consiste nella concessione di finanziamenti agevolati per il pagamento - senza applicazione delle sanzioni - dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013. Si veda in proposito la [circolare mensile dell'Area in materia di credito e finanza di novembre 2012](#).

Il danno economico che consente di beneficiare dell'agevolazione deve essere dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle quattro condizioni seguenti (articolo 1, comma 365 della Legge di stabilità 2013):

- diminuzione - nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011 - del volume di affari superiore di almeno il 20% rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero riduzione delle vendite o della produzione lorda vendibile;
- utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;
- riduzione, superiore di almeno il 20% rispetto a quella media nazionale del 2011, dei consumi per utenze nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011;
- contrazione superiore del 20% - registrata nel periodo giugno-novembre 2012 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2011 - dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita.

L'efficacia della nuova misura è subordinata alla verifica di compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato da parte dei competenti organi comunitari. L'esito positivo di tale verifica sarà reso noto con un decreto del MEF che stabilirà altresì le date dell'anno 2013 entro le quali i soggetti beneficiari possono chiedere i finanziamenti agevolati; inoltre, a seguito della verifica e ai fini della concessione delle agevolazioni dovrà essere integrata la convenzione sottoscritta tra ABI e CDP il 5 novembre 2012.

8. Ritardi di pagamento

Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le nuove regole sui pagamenti nelle transazioni commerciali introdotte dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 che, recependo la direttiva 2011/7/UE (cosiddetta Late Payments), ha modificato il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Nel rinviare per maggiori dettagli alla [comunicazione FFW del 16 novembre 2012](#), si segnala che le nuove disposizioni verranno commentate in una prossima circolare di Confindustria.

Estese alle imprese danneggiate economicamente dal sisma di maggio 2012 le agevolazioni finanziarie per il pagamento di imposte e contributi

In vigore dal 1° gennaio 2013 le nuove regole sui pagamenti nelle transazioni commerciali

9. SEPA - Consultazione Banca d'Italia

Confindustria ha risposto alla consultazione della Banca d'Italia sull'attuazione del Regolamento UE n. 260/2012 in tema di migrazione obbligatoria agli schemi armonizzati degli strumenti di bonifico (Credit Transfer) e addebito diretto (Direct Debit).

Nel rinviare per maggiori informazioni alla [comunicazione FFW del 6 dicembre 2012](#), si segnalano di seguito i passaggi più rilevanti del documento di osservazioni di Confindustria:

- effetti del passaggio alla SEPA: viene richiesto di riportare all'interno del provvedimento regolamentare la considerazione, espressa nel Regolamento, circa l'auspicata pressione al ribasso dei prezzi, come conseguenza dell'aumento di efficienza e concorrenza legato alla migrazione, e circa il fatto che il passaggio alla SEPA non dovrebbe comportare l'aumento complessivo dei costi per gli utilizzatori dei sistemi di pagamento (imprese, consumatori);
- monitoraggio da parte della Banca d'Italia: viene richiesto all'Autorità di vigilanza di portare avanti un'attività specifica di monitoraggio, con particolare riferimento al rispetto del principio della non regressione rispetto ai livelli di efficienza attuali.

Il provvedimento definitivo di attuazione del suddetto Regolamento UE, necessario ai fini della pianificazione delle attività di adeguamento da parte di banche e imprese, dovrebbe essere emanato a breve dall'Autorità di vigilanza.

Confindustria ha risposto alla consultazione Banca d'Italia sul passaggio alla SEPA

10. Fatturazione Elettronica

Sono in vigore dal 1° gennaio 2013 nuove disposizioni, che intendono favorire la diffusione della fatturazione elettronica e dei vantaggi operativi ad essa collegati (articolo 1, commi 325-335 della Legge di Stabilità 2013).

Tali norme sono inserite nel provvedimento più ampio di recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010, che, modificando e integrando il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introduce numerose novità in materia di IVA e di fatturazione con riguardo ai seguenti aspetti: emissione della fattura, previsione di una fattura semplificata, conservazione delle fatture, IVA per cassa, esigibilità dell'imposta nelle operazioni transfrontaliere.

Sul recepimento della direttiva 45/2010, [Confindustria ha risposto alla consultazione pubblica](#) condotta dal MEF in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, riprendendo i risultati delle analisi svolte all'interno del Forum nazionale sulla fatturazione elettronica (in proposito, si vedano le circolari mensili dell'Area in materia di credito e finanza di [giugno](#), [luglio](#) e [settembre](#) 2012).

Le disposizioni inserite nella Legge di Stabilità 2013 riprendono alcuni punti concordati nell'ambito del Forum e successivamente ribaditi da Confindustria in sede di consultazione. In particolare:

- ai fini dello scambio di fatture elettroniche - definite come fatture emesse e ricevute in un qualunque formato elettronico - è necessaria l'accettazione del destinatario delle fatture. Su tale concetto, è opportuno evidenziare che l'accettazione può essere scritta (in via formale oppure no) o tacita, ossia per comportamenti concludenti

In vigore dal 1° gennaio 2013 disposizioni volte a favorire la diffusione della fatturazione elettronica

quali la trattazione o il pagamento della fattura. In proposito, come osservato in fase di consultazione, occorrono chiarimenti interpretativi da parte delle Autorità competenti e l'indicazione di presidi operativi volti a garantire che in ogni caso tale accettazione sia effettiva e consapevole, dati gli adempimenti che ne derivano (conservazione elettronica), anche quando ad esempio il pagamento venga effettuato da un intermediario finanziario presso cui sia stata domiciliata la fattura elettronica in questione;

- con riferimento all'obbligo per l'emittente della fattura di assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, è prevista ampia flessibilità circa gli strumenti - già in uso o di futura implementazione - da utilizzare ai fini del relativo adempimento. In particolare la norma indica i seguenti strumenti:
 - sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;
 - apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente;
 - sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati;
 - altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati;
- in caso di scambio di fatture elettroniche - quindi laddove vi sia stata accettazione del destinatario - è altresì previsto l'obbligo di conservazione elettronica delle fatture (conservazione sostitutiva in formato digitale); la conservazione elettronica è invece facoltativa per le fatture cartacee e per quelle create in formato elettronico ma che non possono definirsi elettroniche (ad esempio, perché non accettate dal destinatario).

Per approfondimenti sui contenuti del provvedimento di recepimento della direttiva 45/2010, si rinvia a una circolare fiscale specifica di prossima pubblicazione a cura dell'Area.

11. Assegni elettronici - Consultazione MEF

Il MEF ha avviato una [consultazione pubblica](#) in tema di assegni elettronici. Il provvedimento in consultazione è un regolamento di attuazione del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo), che ha introdotto alcune disposizioni di modifica della Legge assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933 n. 1736) volte a equiparare dal punto di vista giuridico gli assegni bancari e circolari in forma elettronica a quelli cartacei.

Ai fini dell'attuazione di queste ultime disposizioni è necessaria l'emanazione del suddetto regolamento MEF e di un successivo regolamento della Banca d'Italia (sul punto, si veda la [comunicazione FFW del 21 luglio 2011](#)).

Il termine per l'invio delle osservazioni è il 21 gennaio prossimo. Le Associazioni del sistema interessate potranno, pertanto, inviare eventuali commenti all'Area.

In sintesi, il provvedimento in consultazione, relativo alla lavorazione degli assegni a livello interbancario (ossia, tra banca "negoziatrice" del beneficiario dell'assegno e banca "trattaria" del traente l'assegno) prevede:

Avviata dal MEF una consultazione pubblica sugli assegni elettronici

- presentazione elettronica dell'assegno: è prevista la facoltà per la banca negoziatrice di presentare all'incasso alla banca trattaria l'assegno cartaceo in via elettronica, ossia attraverso l'invio dell'immagine dell'assegno (copia informatica dell'assegno originale cartaceo) insieme ad altre informazioni. Queste ultime verranno indicate successivamente con regolamento della Banca d'Italia, che individuerà anche i casi in cui sia sufficiente il solo invio di tali informazioni e non anche dell'immagine dell'assegno (es. al di sotto di determinate soglie di importo);
- tempi: è previsto in particolare che la banca negoziatrice presenti l'assegno alla banca trattaria non oltre una giornata lavorativa bancaria successiva al versamento dell'assegno da parte del portatore del titolo;
- protesto e constatazione equivalente: per il mancato pagamento di un assegno presentato elettronicamente, il protesto (o la constatazione equivalente) deve essere richiesto dalla banca negoziatrice in modalità telematica ed effettuato dal pubblico ufficiale o dalla Banca d'Italia esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in modalità telematica. Le regole per l'effettuazione del protesto in modalità telematiche e per la richiesta da parte del portatore di copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento verranno definite dal regolamento della Banca d'Italia precedentemente citato.

E' inoltre richiesta alle banche la conservazione sostitutiva, ossia digitale, degli assegni presentati in via elettronica, mentre l'originale cartaceo dell'assegno dovrà essere conservato per sei mesi dalla data del versamento.

Le banche dovranno inoltre adottare presidi organizzativi e di controllo che garantiscano sicurezza e correttezza della procedura elettronica di pagamento degli assegni. Al riguardo, per assicurare sicurezza e regolarità del processo di acquisizione - che può essere eseguita anche da soggetti terzi su incarico delle banche - e di trasmissione dell'immagine in forma elettronica dell'assegno, il suddetto regolamento della Banca d'Italia potrà definire anche requisiti uniformi per i moduli cartacei di assegno.

Rimangono fermi i tempi previsti per la decorrenza delle valute e la disponibilità dei fondi relativi agli assegni circolari e bancari. In particolare, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario):

- gli interessi vengono calcolati
 - in caso di assegni circolari, dal giorno lavorativo successivo al versamento, oppure dal giorno del versamento se l'assegno è versato presso la banca che l'ha emesso;
 - in caso di assegni bancari, dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento oppure dal giorno del versamento se l'assegno è versato presso la stessa banca su cui è stato tratto;
- la disponibilità economica delle somme accreditate è prevista, entro i quattro giorni successivi al versamento sia in caso di assegni circolari che bancari.

ATTIVITÀ DELL'AREA

12. Rapporto del Centro Studi Confindustria

L'Area ha collaborato alla redazione del capitolo "Nuova finanza alle imprese per superare la scarsità di credito" inserito nel rapporto "Scenari economici n. 16" presentato dal Centro Studi Confindustria l'11 dicembre 2012. Il rapporto è pubblicato sul [sito di Confindustria](#).

13. Seminari e incontri

Si riporta, di seguito, l'elenco dei seminari e degli incontri organizzati da associazioni del sistema confindustriale ai quali l'Area ha partecipato di recente nonché quelli ai quali parteciperà nel prossimo futuro.

La relativa documentazione, ove disponibile, è pubblicata nella sezione [Accesso al credito](#) del sito di Confindustria.

| Associazione | Data | Tema |
|-----------------------------|-------------|--|
| Confindustria Alto Milanese | 7 dicembre | Forme di finanziamento alternative al credito bancario |
| Confindustria Ancona | 13 dicembre | Ritardi di pagamento e certificazione dei crediti |
| Confindustria Ceramica | 17 dicembre | Ritardi di pagamento |
| Confindustria Prato | 29 gennaio | Ritardi di pagamento e certificazione dei crediti |